

N. R.G. 1725/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Monaldi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1725/2010** promossa da:

SRL, con il patrocinio dell'avv.

OPPONENTE

contro

COOPERATIVA , con il patrocinio

OPPOSTA

A , con il patrocinio dell'avv. 1

TERZO CHIAMATO

**CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA
DECISIONE (*)**

(*) Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo "svolgimento del processo"; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può avversi "anche con riferimento a precedenti conformi", senza necessità – stante la natura di

1. Le parti, all'udienza del 5 marzo 2015, rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini trascritti a verbale mediante rinvio ai rispettivi atti introduttivi.

2. Premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura quale mezzo di gravame, bensì introduce un'ordinaria causa di merito in cui l'opposto, il quale assume la veste sostanziale di attore, è tenuto a fornire la prova del diritto di credito per il quale, in via monitoria, aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento, mentre l'opponente – secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo ovvero estintivo del proprio obbligo, deve rilevarsi che, con il ricorso monitorio, la parte opposta aveva chiesto, ed ottenuto, ingiunzione di pagamento (la n. 156/2010) per la somma di euro 40.082,59, oltre interessi di mora e spese, quale corrispettivo del servizio di “gestione delle aree di sosta a pagamento mediante personale dipendente” nel Comune di Pizzo (VV) e Lotzorai (OG).

La società opponente, affidataria del suddetto subappalto, con atto di citazione tempestivamente notificato, avevano opposto l'ingiunto pagamento eccependo, con riferimento al Comune di Pizzo, l'inesatto adempimento del contratto, deducendo in particolare come la società, opposta, affidataria del servizio di gestione del personale, non avesse provveduto alla gestione dei dipendenti, carenza cui aveva fatto fronte il procuratore speciale della opponente medesima, Stefano Venditti; la mancata predisposizione di divise in taglie adeguate ai dipendenti assunti; la mancata verifica settimanale del lavoro eseguito; il mancato versamento dei contributi previdenziali.

Con riguardo, invece, al Comune di Lotzorai, ha contestato l'ingiunto pagamento deducendo di essere stata arbitrariamente estromessa dalla gestione dell'appalto da parte di A₁ e da parte della medesima società opponente che avrebbero provveduto allo svuotamento dei parcometri ed avrebbero trattenuto i verbali relativi alle infrazioni rilevate. Dedotto quindi un danno complessivamente pari a 50.000,00 euro (somma corrispondente all'importo, ha concluso chiedendo *dichiararsi nullo e improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo opposto* e, in via subordinata, per *accertare l'inadempimento totale o parziale in ordine al contratto relativo al Comune di Pizzo e per l'effetto ridurre la domanda spiegata in ragione del 70%* e sempre in via subordinata *dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva in ordine al contratto relativo alle prestazioni eseguite presso il Comune di Lotzorai per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda proposta essendo legittimato passivamente la E₁ ovvero il*

motivazione “*per relationem*” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.



signor A₁ In via riconvenzionale, ancora, ha chiesto la condanna della parte opposta al pagamento della somma di euro 50.000,00 ovvero della somma ritenuta di giustizia.

A seguito dell'instaurazione del contraddittorio si è costituita la società opposta, contestando la fondatezza delle avverse eccezioni (e, dunque, deducendo l'avvenuto adempimento delle prestazioni previdenziali e l'avvenuta gestione del personale in esecuzione dell'oggetto delle prestazioni contrattualmente assunte nonché, quanto al contratto intercorso per la gestione delle aree di sosta nel Comune di Lotzorai, la riferibilità al solo A₁ dei presunti addebiti, in ragione dell'estraneità degli aspetti inerenti alla gestione dei parcometri ed alla riscossione coattiva delle sanzioni dall'oggetto del contratto) e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del predetto A₁ legale rappresentante della E₁ *unico soggetto passivamente legittimato alle richieste formalizzate dall'opponente.*

Ottenuta l'autorizzazione alla chiamata in causa, si è quindi costituito A₁ il quale, aderendo alla ricostruzione del fatto prospetta dalla parte opposta, ha dedotto di essere stato direttamente incaricato dal sig. Venditti di *una serie di oneri ai quali ha perfettamente adempiuto* in occasione di un incontro svoltosi presso la sede della Cooperativa opposta nel giugno 2009 e che la sua chiamata in causa era conseguenza della *generica domanda riconvenzionale* proposta dall'opponente.

Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ed espletati gli adempimenti istruttori disposti con l'ordinanza resa in data 25 ottobre 2010 (fatta eccezione per quelli ritenuti superflui, con provvedimento reso all'udienza del 25 marzo 2014, alla luce delle acquisizioni istruttorie già in atti e, del resto, neppure riproposti in sede di precisazione delle conclusioni), deve rilevarsi quanto segue.

3. Tanto premesso, dato atto che la questione relativa alla eccepita improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo derivante dal mancato rispetto del temine dimidiato è, di fatto, superata dall'orientamento consolidato formatosi in ordine alle conseguenze ripristinatorie di facoltà precluse in caso di *overruling*, deve rilevarsi che l'oggetto del contratto di subappalto intercorso, relativamente ai due Comuni, tra opponente ed opposta, era convenzionalmente determinato come *gestione delle aree di sosta a pagamento attraverso personale dipendente*; era dunque estraneo dall'oggetto dell'incarico inerente al servizio affidato in subappalto ogni aspetto relativo alla fornitura delle apparecchiature nonché alla riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni elevate.

E', dunque, già in ragione del contenuto del contratto che si appalesa l'inconsistenza delle deduzioni svolte dalla società opponente, con riferimento al Comune di Lotzorai, per contestare il pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'oggetto del contratto poneva, infatti, a carico della società opposta esclusivamente l'assunzione del personale dipendente per lo svolgimento del servizio appaltato dal Comune e la gestione, retributiva, previdenziale e normativa, del personale medesimo, prevedendosi un corrispettivo differenziato per gli operatori e per gli ausiliari del traffico, restando escluse le ulteriori attività che dovevano essere compiute dall'appaltatrice-subcommittente nei confronti dell'ente territoriale.

Premesso che in relazione al servizio svolto nel Comune di Lotzorai non sono svolte contestazioni con riferimento alla "regolarità" delle assunzioni sotto il profilo previdenziale e contributivo, deve rilevarsi come la tesi dell'opponente, sostanzialmente volta a contestare la "titolarità passiva" dell'obbligo di pagamento del corrispettivo del servizio prestato sulla scorta dell'allegazione di una "gestione di fatto" dell'appalto intercorso con il Comune da parte di un terzo (il sig. A1), sia rimasta al livello di una generica suggestione, priva, anche a volerne ammettere un astratto fondamento in diritto, di riscontro probatorio.

Anzi, dall'istruttoria dibattimentale svolta (vds. deposizione della teste) è emerso che, nel giugno 2009, si era svolto un incontro presso la sede di Panicale della Cooperativa opposta all'esito del quale il sig. era stato direttamente incaricato dal sig. Vé per l'installazione dei parcometri e della loro gestione. Tale ricostruzione trova poi conferma nel documento prodotto dalla difesa del terzo, dovendosi rilevare che era lo stesso sig. Vé nella mail del 1 luglio 2009 riferiva al sig. che "per i dettagli operativi di Lotzorai dovevano vedersela direttamente con te" , escludendosi quindi, per stessa ammissione della parte, ogni profilo di arbitrarietà nella condotta del che, con la condiscendenza dello stesso Vé "aveva il polso della situazione come io lo avevo nel Comune di Pizzo".

L'ulteriore deduzione, relativa al mancato inoltre dei verbali di contravvenzione è, per un verso, estranea all'oggetto dell'appalto (limitato come detto alla gestione del personale assunto in vista dell'espletamento del servizio di ausilio del traffico e della sosta a pagamento) e, comunque, mai contestata nel corso dell'esecuzione del servizio (ed infatti, non sono state prodotte le missive di "richiesta e sollecitazione" cui fa riferimento la lettera del 10 dicembre 2009 successiva all'inoltro delle fatture di pagamento); anche sotto tale profilo, quindi, il motivo di opposizione risulta infondato.

4. Con riferimento al subappalto relativo al Comune di Pizzo (ed avente il medesimo oggetto contrattuale di quello sopra esposto, riproducendo il contenuto dell'obbligo contrattuale con analogo tenore testuale), deve rilevarsi che, depositati da parte dell'opposta i documenti attestanti la regolarità contributiva delle assunzioni (cfr. documenti depositati come allegati nn. 15,16 e 17 del fascicolo di parte), l'istruttoria dibattimentale ha smentito le deduzioni di parte opponente relative all'inesatto adempimento del servizio.

Anche a non voler considerare, come riferito dai testi indotti da parte opposta nel corso dell'istruttoria che la fornitura delle divise venisse effettuata dalla cooperativa opponente a fini pubblicitari, deve in ogni caso rilevarsi che parte opposta ha depositato le fatture di acquisto delle divise medesime mentre l'opponente, che pure assume di aver provveduto direttamente a tale onere, nulla ha depositato a riscontro di tale allegazione.

Le dichiarazioni "scritte" provenienti da dipendenti della Cooperativa, allegate dall'opponente al proprio atto introduttivo, sono valutabili quali "prove atipiche" (trattandosi infatti di atti a contenuto costituendo assunte unilateralmente senza la garanzia del contraddittorio) e che potrebbero, al più, rilevare quali argomenti di prova ove altre fonti le riscontrassero positivamente. Nel caso in esame, invece, in assenza di contestazioni scritte intervenute in costanza di rapporto, la prova orale espletata (vds. deposizione dei testi

) ha riscontrato che il soggetto incaricato della gestione del personale assunto dalla Cooperativa fosse la sig.ra I , anch'ella dipendente della Cooperativa opposta, che aveva presso la sede della Cooperativa medesima il proprio referente diretto (fermo restando che, stante l'oggetto medesimo del subappalto, fosse inevitabile il coordinamento anche con il referente della società appaltatrice).

L'opposizione, pertanto, deve essere totalmente respinta con conseguente conferma del D.I. opposto cui non deve essere conferita efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c. in quanto già concessa con l'ordinanza in data 31 gennaio 2013.

Deve essere rigetta la domanda riconvenzionale, generica già a livello di allegazione e non confermata, almeno nei confronti degli addebiti mossi alla Cooperativa, dall'istruttoria espletata; Nel rigetto della domanda riconvenzionale è, quindi, assorbita la domanda "di garanzia" svolta dall'opposta nei confronti del c.d. "terzo responsabile" .

4. Venendo quindi al governo delle spese di lite, le stesse devono essere regolate, in applicazione delle regole desumibili dall'art. 91 c.p.c., secondo i principi di soccombenza e di causalità, ponendosi quindi a carico della parte opponente la refusione delle spese sostenute dalla



parte opposta nonché la refusione delle spese sostenute dal terzo, chiamato in causa dall'opposta medesima in ragione del contenuto delle difese dell'opponente, risultate infondate.

Nella liquidazione delle spese di lite si tiene conto – rilevando che la domanda riconvenzionale era rimasta entro il medesimo scaglione del credito – dello scaglione di valore medio di cui al d.m. 55/2015, vigente al momento in cui si è esaurita, per la presente fase, l'attività defensionale, escludendo le spese vive della fase monitoria (già liquidate con il decreto confermato) e quelle della minaccia esecuzione del d.i. provvisoriamente esecutivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il D.I. opposto;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta e dal terzo chiamato in causa che liquida, per ciascuna parte, in euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali in misura del 15,00 del compenso come per legge, oltre euro 90,00 per spese vive nei confronti della parte opposta.

Così deciso in Perugia, li 21 luglio 2015

IL GIUDICE

(*Stefania Monaldi*)

